

**Determinazione del**  
**Commissario Straordinario**  
**N.80 del 13/4/2018**

***Oggetto: Annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione n°76 del 6 dicembre 2016***

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2017;
2. Vista la nota RA/65627 del 20.10.2017 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale;
3. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 30 ottobre 2017;
4. Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.116 del 15 novembre 2017;
5. Visto il vigente Statuto dell'IPA che prevede all'art.1 la possibilità che l'Istituto conceda credito agli iscritti nonché altra documentazione agli atti;
6. Vista l'Ordinanza n. 17748/2016, e successive, della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la quale non è stata esclusa la possibilità da parte dell'Istituto di procedere con l'attività creditizia;
7. Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPA n. 76 del 2016, avente per oggetto la rinegoziazione dei tassi di interesse in favore degli iscritti dal 5,85% al 4,20% (oltre spese di gestione) per i prestiti fiduciari, bancari e buoni contanti nonché la relativa durata;
8. Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell'IPA, all'epoca in carica, ha approvato tale rinegoziazione (come si evince dalla citata deliberazione 76/2016) con 9 voti a favore e 3 astenuti;
9. Considerato che la deliberazione richiamata non provvedeva a fissare alcun termine per la presentazione delle relative domande volte alla rinegoziazione;



10. Che, alla data odierna, risultano n°10.709 potenziali debitori aventi facoltà di esercitare il diritto di rinegoziazione del tasso di interesse approvato;
11. Atteso che tale situazione espone l'Istituto a rischi patrimoniali in misura indeterminata, sia nel *quantum* che nel *quandum*, con l'insorgenza di responsabilità amministrativa a carico degli Organi di Amministrazione e di Controllo;
12. Ritenuto, quindi, di procedere al necessario annullamento della deliberazione in questione, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di autotutela degli atti della pubblica amministrazione, in quanto prevedente misure prive di copertura finanziaria;
13. Dando atto di mantenere in vigore gli effetti prodotti dalla citata deliberazione per gli iscritti che si sono avvalsi della facoltà di rinegoziazione del prestito;
14. Rinvenuta poi una notevole esposizione creditoria dell'Istituto nei confronti di un gruppo di debitori di prestiti bancari senza alcuna forma di oggettiva garanzia;
15. Valutata, altresì, la possibilità di concedere prestiti a tassi agevolati in favore di categorie di iscritti aventi caratteristiche di rating basso, giusta determinazione commissariale n.78/2018;
16. Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA;
17. Acquisito nel merito il parere dell'Avv. Riccardo Graziano, esibito in atti, di cui all'incarico affidato con determinazione commissariale n.70 del 4 aprile 2018.

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

- 1) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni di cui sopra, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPA n. 76 del 6 dicembre 2016 in quanto prevedente misure prive di copertura finanziaria;



2) di dare atto che rimangano in vigore gli effetti prodotti dalla citata deliberazione per gli iscritti che si sono avvalsi della facoltà di rinegoziazione dei prestiti fiduciari, bancari e buoni contanti.

3) di approvare le richieste di rinegoziazione giacenti, ovvero pervenute ai competenti Uffici IPA con riferimento alla deliberazione C.d.A. n.76/2016, precedenti all'approvazione del presente provvedimento.

La presente determinazione decorre con effetto immediato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

**Il Commissario Straordinario**

**Prof. Fabio Serini**

